

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

SCHEMA SINTETICA - Codice PZUD

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art.34 bis del Regolamento Consob n.11971 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 concernente la disciplina degli Emittenti per i casi di esenzione di cui all'art.34 ter del medesimo Regolamento

Informazioni generali sull'impresa

BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 - Milano (Italia) Compagnia del gruppo BNP Paribas (di seguito Cardif Vita S.p.A. o Compagnia).

Prestazioni assicurative

PRESTAZIONE A SCADENZA: alla data di scadenza **Capitalizzazione Cardif Vita** prevede la corresponsione al Contraente di un importo pari al premio versato in unica soluzione alla decorrenza maggiorato di tutte le rivalutazioni previste dal contratto e in ogni caso del minimo garantito concordato, ai sensi di quanto indicato nelle Condizioni contrattuali.

Durata del contratto

La durata del presente contratto è pari a 5 anni dalla data di decorrenza indicata nel modulo di proposta.

Risoluzione del contratto e riscatti parziali

Il Contraente può risolvere definitivamente il contratto mediante richiesta di riscatto totale, trascorso 1 anno dalla data di decorrenza. La richiesta di riscatto deve essere indirizzata per iscritto alla Compagnia.

Trascorso un anno dalla data di decorrenza il Contraente ha inoltre facoltà di richiedere, mediante richiesta scritta, il riscatto parziale.

Premio

Alla data di sottoscrizione del modulo di proposta, il Contraente si impegna a versare, in unica soluzione, un premio massimo di Euro 10.000.000 entro la data di decorrenza, mediante addebito in conto corrente.

Non sono ammessi versamenti aggiuntivi.

Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il rendimento annuo della Gestione CAPITALPREVI viene annualmente attribuito al contratto, a titolo di partecipazione agli utili, sotto forma di rivalutazione delle prestazioni.

Il rendimento annuo CAPITALPREVI da adottare a tale scopo è quello calcolato al 30-9, per la rivalutazione annuale al 31-12 oppure alla fine del terzo mese solare antecedente il mese della data di rivalutazione, per la rivalutazione in corso d'anno.

Non sono previsti costi prelevati dal premio versato. E' prevista a favore della Compagnia una commissione di gestione annua pari all'1%, trattenuta dal rendimento annuo attribuito al contratto ai sensi dell'Art. 7 delle Condizioni contrattuali.

In ogni caso è garantita una misura minima di rivalutazione annua composta dello 0,10% per l'intera durata contrattuale.

La rivalutazione comporta un incremento annuale delle prestazioni che rimane acquisito a titolo definitivo e di conseguenza si rivaluta a sua volta negli anni successivi.

Riscatto

Al fine di richiedere il riscatto del capitale, anche in misura parziale, il Contraente deve presentare alla Compagnia richiesta scritta accompagnata dalla documentazione richiesta nell'apposita sezione "Documentazione necessaria in

caso di liquidazione" delle Condizioni contrattuali.

Per la definizione puntuale e per la determinazione del valore di riscatto, si rinvia a quanto stabilito dall'Art. 9 delle Condizioni contrattuali.

In ogni caso la Compagnia, al fine di consentire al Contraente la determinazione del valore di riscatto della polizza, si dichiara in ogni momento disponibile a comunicarne l'importo calcolato sulla base delle informazioni disponibili al momento della richiesta che dovrà essere indirizzata a:

Cardif Vita S.p.A. - Customer Care
Piazza Lina Bo Bardi, 3
20124 Milano
Numero 060 060
Fax 02/30 32 98 62
e-mail: servizioclienti@cardif.com

Gestione interna separata

Il premio versato dal Contraente viene investito in una Gestione interna separata di attivi.

L'investimento finanziario è collegato alla sola Gestione interna separata di seguito descritta:

Denominazione Gestione separata	CAPITALPREVI
Data di avvio operatività	1995
Valuta di denominazione	Euro
Finalità	Obiettivo della gestione finanziaria è la conservazione dei capitali investiti e la realizzazione di un rendimento positivo, in quanto ciò sia compatibile con le condizioni di mercato. I criteri che guidano l'asset allocation sono: il rispetto dei limiti regolamentari, la sicurezza e la liquidità degli investimenti, l'efficienza in termini di rischio-rendimento delle combinazioni individuate, la ricerca del beneficio di diversificazione, la coerenza col profilo delle varie tipologie di garanzie offerte dai contratti collegati con la gestione separata valutata sulla base di modelli di Asset Liability Management.

Revoca della proposta

La proposta del presente contratto può essere revocata dal Contraente **fino al momento della conclusione del contratto**.

La revoca della proposta **deve essere comunicata per iscritto** dal Contraente alla Compagnia.

Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla revoca, la Compagnia provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto, senza oneri a carico del Contraente.

Diritto di recesso

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso **entro 30 giorni dalla conclusione del contratto**.

L'esercizio del diritto di recesso implica la risoluzione del contratto e, qualora non sia stato effettuato il versamento del premio, l'impegno ad esso relativo si intende automaticamente annullato..

La volontà di recedere dal contratto **deve essere comunicata alla Compagnia per iscritto** entro il termine di cui sopra ed avrà effetto dal momento in cui essa perviene alla Compagnia.

Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, la Compagnia provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto, senza oneri a carico del Contraente.

Regime fiscale

In merito al regime fiscale applicabile al presente contratto di capitalizzazione ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate, corrisposte sotto forma di capitale, si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del contratto, salvo successive modifiche.

In particolare, al momento della redazione della presente informativa precontrattuale la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito.

A tal proposito si segnala l'applicazione dell'imposta sostitutiva¹ delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all'eventuale plusvalenza conseguita.

Reclami

Reclami all'Impresa o all'intermediario

I reclami riguardanti il comportamento dell'Impresa o la violazione da parte della stessa di norme cui è soggetta (per es. reclami riguardanti il rapporto contrattuale, la gestione dei sinistri, i riscatti, etc.) devono essere inoltrati per iscritto a BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Ufficio Reclami Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano n° fax 02.77.224.265 - indirizzo e-mail reclami@cardif.com.

È possibile inoltrare reclamo anche utilizzando il web-form presente sul sito internet della Compagnia www.bnpparibascardif.it

Per qualsiasi informazione inerente lo stato di avanzamento delle pratiche è disponibile il numero 060 060.

La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

I reclami che riguardano il comportamento dell'intermediario o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi), deve essere inviato:

- per posta ordinaria a: BNL Gruppo BNP Paribas - Ufficio Reclami Via Altiero Spinelli 30, 00157 Roma;

oppure

- per e-mail a: reclami@bnlmail.com

oppure

- per posta certificata a: reclami@pec.bnlmail.com.

Il reclamo deve contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'Impresa e dell'intermediario di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documentazione utile e necessaria a valutare la condotta o il servizio oggetto di lamentela.

L'intermediario si impegna a rispondere entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera della Compagnia o dell'intermediario, nel termine sopraindicato, potrà rivolgersi all'autorità di vigilanza di competenza, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Impresa, secondo quanto di seguito indicato:

- per reclami attinenti al contratto, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma (Italia), Fax n. 06/42.133.745 o inviare una PEC a ivass@pec.ivass.it; per la stesura del reclamo presentato a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it e sul sito della Compagnia www.bnpparibascardif.it, nella sezione dedicata ai reclami.
- per reclami riguardanti aspetti di trasparenza informativa, potrà rivolgersi alla CONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma o Via Broletto, 7 - 20123 Milano (Italia), Telefono 06/84.77.1 - 02/72.42.01

Per reclami che non implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro 500.000, **relativi alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza** l'Investitore Contraente, può presentare ricorso all'Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF) personalmente, o attraverso un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero un procuratore.

Il ricorso si presenta online, attraverso il sito web dell'ACF (www.acf.consob.it) e deve contenere il nome della Compagnia o dell'intermediario e l'esposizione dei fatti, nonché l'indicazione della somma richiesta.

Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Nel caso le parti convenissero circa la scelta di una diversa legislazione, prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano.

Per le controversie relative al Contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza anagrafica o domicilio elettivo del Consumatore.

¹ In caso di prestazioni percepite nell'esercizio di attività commerciali l'imposta sostitutiva non viene applicata.

Regime linguistico del contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato vengono redatti in lingua italiana.

Informazioni a disposizione degli Investitori-contraenti

Entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, la Compagnia si impegna ad inviare al Contraente un estratto conto contenente tutte le informazioni relative all'annualità appena trascorsa, indicando in particolare:

- a) Il Premio unico versato alla Decorrenza;
- b) Capitale in vigore al 31/12 dell'anno precedente l'anno a cui si riferisce il rendiconto;
- c) valori di eventuali riscatti parziali effettuati nell'anno a cui si riferisce il rendiconto;
- d) Capitale in vigore e valore di riscatto al 31/12 dell'anno a cui si riferisce il rendiconto;
- e) valore della prestazione a scadenza maturata alla data dell'estratto conto cui si riferisce il rendiconto;
- f) tasso annuo di rendimento realizzato dalla Gestione CAPITALPREVI®, commissione di gestione applicata e misura annua di rivalutazione riconosciuta al contratto.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

CARDIF VITA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

CARDIF VITA S.p.A.

Il Rappresentante legale

Isabella Fumagalli



CONDIZIONI CONTRATTUALI - Codice PZUD

Art. 1 Oggetto del contratto

“Capitalizzazione Cardif Vita” è la denominazione commerciale, adottata ai fini del collocamento del prodotto, della forma assicurativa definita “capitalizzazione a capitale rivalutabile che consiste nella presente polizza di capitalizzazione finalizzata a garantire a scadenza, previo pagamento di un premio unico, un capitale pari al premio versato maggiorato di tutte le rivalutazioni di cui all’art. 7 delle presenti condizioni di contratto (di seguito “Contratto”)

Le prestazioni assicurate con il Contratto sono garantite da Cardif Vita S.p.A. e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di Cardif Vita S.p.A. denominata CAPITALPREVI.

Cardif Vita S.p.A., nella propria Home Page Internet (www.bnpparibascardif.it), mette a disposizione dei clienti la possibilità di accedere ad un’area riservata per la consultazione della propria posizione assicurativa, nei termini e secondo le modalità previste da IVASS. L’area è consultabile tramite l’utilizzo delle credenziali assegnate ai clienti al primo accesso in occasione della registrazione.

In caso di conflitto, anche interpretativo, resta concordato tra le Parti che quanto previsto dal Contratto prevale su e sostituisce ogni e qualsivoglia termine, condizione, modalità, data o scadenza indicati in ogni altro documento, ivi incluso il Regolamento della Gestione Separata CAPITALPREVI.

Art. 2 Obblighi della Compagnia

Gli obblighi della Compagnia e del Contraente risultano esclusivamente dal Contratto e dagli allegati rilasciati dalla Compagnia stessa.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal Contratto, valgono le norme di legge.

Art. 3 Conclusione, decorrenza e durata del contratto

Il contratto può essere concluso a condizione che:

- il Contraente non sia cittadino di stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’Unione Europea, dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America;
- il Contraente non faccia parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov);
- il Contraente abbia la propria residenza, o sede legale in caso di persona giuridica, in Italia;
- il Contraente, se persona giuridica, non intrattenga rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche residenti in Siria, Sudan, Cuba, e Regione Crimea, Sebastopoli, Iran e Nord Corea, oppure con persone giuridiche aventi sede legale negli stessi Stati o loro società/entità controllate o partecipate.

Inoltre, per il Titolare Effettivo devono valere le seguenti condizioni:

- non essere cittadino di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’Unione Europea, dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America;
- non essere residente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’Unione Europea, dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America;
- non far parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

Il Contratto si conclude alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di addebito del premio in conto corrente.

Il contratto produce i suoi effetti a partire dalla data di decorrenza indicata nel modulo di proposta a condizione che sia stato versato il premio stabilito.

La durata del Contratto è pari a 5 anni.

Pertanto, la data di scadenza coincide con il quinto anniversario della data di decorrenza indicata nel modulo di proposta.

Art. 4 Revoca della proposta e diritto di Recesso dal contratto

Revoca della proposta di assicurazione

La proposta del presente contratto può essere revocata *fino al momento della conclusione del contratto*.

La revoca della proposta *deve essere comunicata per iscritto* dal Contraente alla Compagnia.

Diritto di recesso dal contratto

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso *entro 30 giorni dalla conclusione del contratto*.

L'esercizio del diritto di recesso implica la risoluzione del contratto.

La volontà di recedere dal contratto *deve essere comunicata alla Compagnia per iscritto* entro il termine di cui sopra ed avrà efficacia dal momento in cui essa perviene alla Compagnia.

Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla revoca o al recesso, la Compagnia provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto, **senza oneri a carico del Contraente**.

Art. 5 Premio

Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta, si impegna a versare il Premio iniziale in unica soluzione, **entro la data di decorrenza**, mediante addebito su conto corrente. Il presente contratto prevede un versamento di un premio unico massimo di euro 10.000.000, il cui ammontare è indicato nel modulo di proposta, **entro la data di decorrenza** indicata nel modulo di proposta (di seguito anche "Data di decorrenza"). Tale pagamento avverrà con addebito, tramite BNL soggetto intermediario del Contratto, sul conto corrente indicato nel modulo di proposta.

Nel corso della durata contrattuale non sono ammessi versamenti aggiuntivi.

Art. 6 Capitale in vigore

Il Capitale in vigore alla decorrenza è pari al premio versato.

Il Capitale in vigore ad una certa data, diversa dal 31/12, è costituito dal Capitale in vigore al 31/12 dell'anno precedente (eventualmente riproporzionato nel caso di precedenti riscatti parziali) aumentato del rateo di rivalutazione relativo alla frazione di anno trascorsa fino a tale data.

Il Capitale in vigore alla data di rivalutazione annuale corrispondente al 31/12 è pari al Capitale in vigore al 31/12 dell'anno precedente (eventualmente riproporzionato nel caso di precedenti riscatti parziali) aumentato dell'importo relativo alla rivalutazione annuale come previsto dall'Art. 7.

Art. 7 Rivalutazione del Capitale in vigore e rendimento minimo garantito

La Compagnia riconosce che in base al Contratto al Contraente è garantita una rivalutazione annuale delle prestazioni, nella misura e secondo le modalità di seguito riportate.

La rivalutazione annuale viene applicata al Contratto il 31/12 di ogni anno solare, (a partire dal 31/12 successivo alla data di decorrenza), alla data di scadenza contrattuale o alla data di anticipato riscatto totale e/o parziale.

Misura della rivalutazione annuale

Viene attribuito al contratto il rendimento annuo conseguito attraverso la Gestione CAPITALPREVI.

Il rendimento annuo da adottare a tale scopo è pertanto quello calcolato al 30/9, per la rivalutazione annuale al 31/12, oppure il rendimento annuo calcolato alla fine del terzo mese solare antecedente il mese della data di rivalutazione, per la rivalutazione in corso d'anno.

Non sono previsti costi prelevati dal premio versato. E' prevista una commissione di gestione annua pari all'1%, trattenuta dal rendimento attribuito al Contratto.

In ogni caso è garantita una misura minima di rivalutazione annua composta dello 0,10%, al netto della commissione di gestione, per l'intera durata contrattuale.

Il rendimento riconosciuto annualmente in base al risultato della Gestione separata viene definitivamente acquisito dal contratto.

Modalità di determinazione della rivalutazione annuale

La rivalutazione annuale è pari ad un importo ottenuto dal prodotto tra il Capitale in vigore alla data di

decorrenza, per il primo anno e alla data di rivalutazione precedente, per gli anni successivi, (eventualmente riproporzionato nel caso di riscatti parziali intercorsi tra le due rivalutazioni) e la misura annua di rivalutazione così come definita in precedenza.

La rivalutazione comporta un incremento annuale delle prestazioni che rimane acquisito a titolo definitivo e, di conseguenza, si rivaluta a sua volta negli anni successivi.

La Rivalutazione annuale delle Prestazioni comporta l'aumento, a totale carico della Compagnia, della Riserva matematica maturata alla data di Rivalutazione.

La Compagnia si impegna a dare comunicazione scritta al Contraente della rivalutazione delle prestazioni assicurate, in occasione di ciascuna rivalutazione annuale.

Art. 8 Prestazione a scadenza

A scadenza la Compagnia si impegna a versare al Contraente il Capitale in vigore a tale data.

Art. 9 Riscatto

La polizza è riscattabile, **su richiesta scritta avanzata dal Contraente**, dopo che sia **trascorso almeno un anno** dalla Decorrenza contrattuale.

Il valore di Riscatto è pari al capitale in vigore alla data di ricevimento dell'intera documentazione prevista per il Riscatto.

Qualora il Riscatto sia richiesto entro il terzo anniversario dalla data di decorrenza la Compagnia trattiene una commissione pari all'1,50% definita in misura percentuale del valore di Riscatto stesso.

Resta pertanto inteso che per i Riscatti richiesti a partire dal quarto anno non sono previsti oneri a carico del Contraente e/o trattenute a favore della Compagnia.

Inoltre il Contraente potrà effettuare anche più riscatti parziali e il valore è determinato nel limite del valore del riscatto totale (determinato alla data di richiesta come detto sopra) e viene indicato dal Contraente a tal fine in valore assoluto o in misura percentuale del valore di riscatto totale medesimo.

A seguito di ciascuna operazione di riscatto parziale, il Capitale in vigore all'anniversario precedente viene ridotto di una percentuale pari al rapporto tra l'importo riscattato e il valore di riscatto totale calcolato alla data di richiesta dell'operazione.

Art. 10 Pagamenti delle prestazioni

Per ogni pagamento la Compagnia richiede preventivamente dagli aventi diritto la documentazione necessaria descritta nell'apposita sezione "Documentazione necessaria in caso di liquidazione". I pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia nel rispetto dei tempi di seguito indicati.

Alla scadenza e/o in caso di riscatto totale o parziale, la Compagnia esegue il pagamento entro 20 giorni dal ricevimento dell'intera documentazione richiesta.

Decorsi i termini di cui sopra sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

La liquidazione della Prestazione avverrà con le modalità di pagamento di volta in volta concordate tra la Compagnia e gli aventi diritto.

Il pagamento della prestazione a scadenza o del riscatto, totale e/o parziale sarà effettuato dalla Società mediante accredito sul conto corrente intestato al Contraente e da questo comunicato alla Società prima della Data di scadenza, o contestualmente alla propria comunicazione di riscatto.

Art. 11 Cessione del contratto

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, secondo quanto previsto agli articoli 1406 e ss. del codice civile.

La cessione diventa efficace quando la Compagnia riceve la relativa comunicazione scritta da parte del Contraente uscente (cedente) e del Contraente entrante (cessionario).

La Compagnia provvede a comunicare l'avvenuta cessione alle parti.

Art. 12 Pegno e vincolo

Il Contraente può dare in pegno ad altri il contratto o vincolare le prestazioni del contratto.

Tali atti diventano efficaci quando la Compagnia riceve la relativa comunicazione scritta del Contraente. La Compagnia provvede ad annotare la costituzione di pegno o vincolo su apposita appendice contrattuale.

Art. 13 Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto assicurativo sono a carico del Contraente o degli aventi diritto.

Art. 14 Disposizioni in materia di "Scambio Automatico di Informazioni" tra le autorità fiscali (FATCA; AEOI)

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa statunitense F.A.T.C.A., come recepita e attuata in Italia dalla Legge 18 giugno 2015, n. 95 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2015 n. 88444, la Compagnia è tenuta a comunicare annualmente all'Agenzia delle Entrate, che provvederà alla trasmissione dei dati alle autorità fiscali americane, alcune informazioni relative o collegate al presente contratto di assicurazione, qualora esso sia sottoscritto da soggetti qualificabili quali "U.S. Person" ai sensi della richiamata normativa, nonché ai pagamenti effettuati nell'ambito del contratto medesimo.

La Compagnia è altresì tenuta in ragione di accordi internazionali e di disposizioni dell'Unione Europea in materia di Scambio Automatico di Informazioni, ai quali si è data attuazione con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2015 n. 93874, ad analoghi adempimenti di identificazione e trasmissione di informazioni relative al presente contratto di assicurazione, al Contraente e al Beneficiario delle prestazioni nonché ai pagamenti effettuati nell'ambito del contratto, qualora lo stesso sia sottoscritto da un soggetto avente la residenza fiscale in uno dei paesi che, in ragione delle disposizioni soprarichiamate, siano tenuti allo Scambio Automatico di Informazioni. Anche in questo caso la trasmissione è effettuata all'Agenzia delle Entrate che provvede allo scambio delle informazioni con le autorità competenti dei paesi nei quali il Contraente o il Beneficiario risultino avere la loro residenza fiscale.

A tal fine la Compagnia, anche attraverso i soggetti incaricati della distribuzione dei suoi prodotti assicurativi, acquisirà, prima della conclusione del contratto o al momento della liquidazione della Prestazione, le informazioni anagrafiche dalle quali possa emergere lo status di "U.S. Person" o la residenza fiscale in uno dei paesi che sia tenuto allo Scambio Automatico di informazioni, rispettivamente del Contraente e del Beneficiario e potrà richiedere la sottoscrizione da parte di questi ultimi di un'autocertificazione. La Compagnia richiederà a coloro che rivestano lo status di US Person la sottoscrizione del Modulo W9 (o di sue successive modifiche).

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia, in forma scritta, tempestivamente e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dal verificarsi delle stesse, eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato o rilevato, in fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione, in merito al proprio status di "U.S. Person" o alla propria residenza fiscale in uno dei paesi tenuti allo Scambio Automatico di Informazioni.

La Compagnia si riserva di verificare i dati raccolti e di richiedere ulteriori informazioni, anche in forma di nuova autocertificazione, qualora vi siano situazioni di incongruenza, sia al momento della sottoscrizione del contratto, sia nel corso della durata dello stesso, sia al momento della liquidazione della prestazione.

Le presenti informazioni sono fornite anche ad integrazione di quanto già indicato nell'informativa privacy resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 - Codice privacy, a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio in ordine al trattamento dei dati personali effettuato dalla Compagnia ed alle modalità per il cliente per esercitare i diritti di accesso, rettifica e cancellazione dei dati che lo riguardano.

Art. 15 Foro Competente

Per le controversie relative al contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza anagrafica o di domicilio elettivo del consumatore.

REGOLAMENTO Gestione CAPITALPREVI

redatto ai sensi del Regolamento ISVAP n. 38/2011, concernente la costituzione e l'amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano l'assicurazione sulla Vita, ai sensi dell'Articolo 191, Comma 1, Lettera e), del decreto legislativo 7 settembre 2005, N.209 – Codice delle Assicurazioni Private.

Articolo 1

DENOMINAZIONE, VALUTA E VALORE DELLE ATTIVITA'

- 1.1 CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. (CARDIF VITA), ed iscritta al n. 1. 00073 dell'Albo delle imprese di assicurazione ha istituito la Gestione Separata CAPITALPREVI®, che costituisce un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da CARDIF VITA. In data 08.02.2012 il Consiglio di amministrazione di CARDIF VITA ha approvato il presente regolamento. L'attività di gestione rispetta le norme di legge, i regolamenti e le disposizioni delle Autorità di vigilanza e del presente regolamento.
- 1.2 CAPITALPREVI® è una gestione denominata in Euro e collegata alla raccolta delle polizze rivalutabili ed è rivolta a tutte le tipologie di clientela.
- 1.3 Il valore delle attività della gestione separata CAPITALPREVI® non sarà inferiore alle riserve matematiche, costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
- 1.4 Il valore delle attività è pari al valore di iscrizione nell'ultimo bilancio approvato o, in mancanza, quello di carico nella contabilità generale della Compagnia.
- 1.5 Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione dei contratti collegati alla gestione separata.

Articolo 2

OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO, TIPOLOGIE, LIMITI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DELLE ATTIVITA'

Obiettivi e politiche di investimento

- 2.1 Obiettivo della gestione finanziaria è la conservazione dei capitali investiti e la realizzazione di un rendimento positivo, in quanto ciò sia compatibile con le condizioni di mercato. I criteri che guidano l'asset allocation sono: il rispetto dei limiti regolamentari, la sicurezza e la liquidità degli investimenti, l'efficienza in termini di rischio-rendimento delle combinazioni individuate, la ricerca del beneficio di diversificazione, la coerenza col profilo delle varie tipologie di garanzie offerte dai contratti collegati con la gestione separata valutata sulla base di modelli di Asset Liability Management. Le politiche di gestione e di investimento sono tese a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell'interesse della massa degli assicurati, l'equilibrio e la stabilità della gestione separata.

Tipologie di attività

- 2.2 In linea generale, le risorse di CAPITALPREVI® possono essere investite in tutte le attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi dell'Art. 38 del Decreto Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e dei relativi regolamenti attuativi.

Limiti qualitativi e quantitativi delle attività

- 2.3 La gestione può investire fino al 100% in titoli obbligazionari di emittenti:
 - Governativi e assimilati
E' ammesso l'investimento in titoli emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all'Ocse, da organismi sovranazionali ai quali aderisca almeno uno Stato membro dell'Ocse, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all'Ocse.
 - Corporate
I titoli di emittenti corporate devono avere rating almeno Investment Grade.

È prevista la possibilità di detenere obbligazioni con rating Below Investment Grade, in conseguenza di un declassamento del rating dell'emittente intervenuto successivamente al momento dell'acquisto, se ciò non pregiudica gli interessi degli assicurati e gli obiettivi della gestione separata.

Il peso dei titoli obbligazionari corporate non può superare il 60% del totale degli attivi di CAPITALPREVI®.

- 2.4 L'investimento sul mercato azionario è concentrato prevalentemente nell'area Euro. L'esposizione azionaria riguarda titoli con un livello di liquidità adeguato all'investimento effettuato, quotati sui principali mercati borsistici. Complessivamente, il peso del comparto azionario non può essere superiore al 20%.
- 2.5 L'investimento in titoli obbligazionari o azioni può avvenire direttamente o attraverso l'acquisto di quote di ETF, SICAV o OICR, al fine di garantire un adeguato livello di diversificazione.
- 2.6 Gli strumenti finanziari sono selezionati tra tutti i settori merceologici, hanno come area geografica di riferimento prevalente l'Area Euro.
- 2.7 E' ammesso l'investimento in strumenti di mercato monetario, quali depositi bancari a vista e Time Deposit con durata inferiore a 15 giorni, nel limite massimo complessivo del 15%, e in fondi di liquidità prevalentemente area euro e Time Deposit con durata superiore a 15 giorni in misura non superiore al 30%
- 2.8 Gli investimenti alternativi (private equity, hedge funds, venture capital) sono ammessi nei limiti del 5%. L'esposizione sul comparto immobiliare, realizzata anche attraverso l'acquisto di partecipazioni in società immobiliari o attraverso quote di OICR immobiliari, non deve superare il limite massimo del 15%.
- 2.9 L'impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel principio di sana e prudente gestione; è ammesso con finalità di copertura e gestione efficace, con le modalità e i limiti regolamentari fissati dalla normativa di attuazione dell'Art. 38 del Decreto Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
- 2.10 Le attività di CAPITALPREVI® sono di piena e libera proprietà dell'impresa nonché libere da vincoli o gravami di qualsiasi natura.

Articolo 3

LIMITI DI INVESTIMENTO IN RELAZIONE AI RAPPORTI CON LE CONTROPARTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO ISVAP 27 MAGGIO 2008, N. 25

- 3.1 Le operazioni con le controparti di cui all'Art. 5 del Regolamento ISVAP 27/05/2008 n.25, sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dalla normativa in materia, e non devono pregiudicare gli interessi degli assicurati. Sono effettuate a condizioni di mercato, ovvero a condizioni che è possibile ottenere da imprese o soggetti indipendenti (principio della c.d. "best execution").
- 3.2 Nell'ottica dell'efficienza gestionale, è possibile investire fino al 20% del patrimonio della gestione separata in OICR od obbligazioni gestiti o, rispettivamente, emessi da società appartenenti al Gruppo.

Articolo 4

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Il tasso medio di rendimento è determinato relativamente al periodo che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre. Inoltre, ad ogni mese viene determinato il rendimento medio mensile in relazione al periodo di osservazione costituito da ciascun mese solare dell'esercizio e dagli undici mesi immediatamente precedenti, da applicare ai contratti ai quali viene applicata la clausola di rivalutazione mensile.

Articolo 5

REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO MEDIO DI RENDIMENTO

- 5.1 Il tasso medio di rendimento annuo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza relativamente al periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività assegnate alla gestione nel medesimo periodo di osservazione.
- 5.2 Concorrono alla determinazione del risultato finanziario di CAPITALPREVI®:
- i proventi finanziari di competenza del periodo di osservazione, compresi gli scarti di emissione e di negoziazione di competenza,
 - gli utili e le perdite derivanti dall'alienazione delle attività finanziarie assegnate alla gestione, se effettivamente realizzati nel periodo di osservazione.

Gli utili realizzati comprendono anche i redditi derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio di CAPITALPREVI®.

Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese e degli oneri deducibili di cui al successivo Articolo 6.

- 5.3 Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto; nel caso di trasferimento di attività dal patrimonio dell'impresa il valore di iscrizione è pari valore corrente rilevato alla data di immissione delle attività nella gestione separata.
- 5.4 La giacenza media delle attività è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media è calcolata sulla base del valore di iscrizione nel libro mastro nella gestione separata.
- 5.5 I criteri di valutazione delle giacenze medie descritti potranno essere modificati solo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto della gestione separata sarà accompagnato da una nota illustrativa che indicherà le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione utilizzati e il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento di CAPITALPREVI®.

Articolo 6 SPESE ED ONERI DEDUCIBILI

- 6.1 Le uniche forme di prelievo consentite sono relative a:
- Attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione;
 - Spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.
- 6.2 Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Articolo 7 REVISIONE CONTABILE

- 7.1 La gestione separata CAPITALPREVI® è sottoposta alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente, la quale effettua le verifiche ed esprime i giudizi richiesti dalla vigente normativa regolamentare.

Articolo 8 FUSIONI E SCISSIONI

- 8.1 Nell'interesse dei contraenti, per garantire l'efficienza gestionale anche in termini di incidenza dei costi determinati dalla dimensione della gestione separata, l'impresa può decidere di fondere o scindere la gestione separata CAPITALPREVI®, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 9 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

- 9.1 Ferme restando le vigenti disposizioni di legge e regolamentari, il consiglio di amministrazione della Compagnia potrà apportare al presente regolamento eventuali modifiche per garantire l'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a causa di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA IN CASO DI LIQUIDAZIONE

Per tutti i pagamenti della Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Per ciascuna delle casistiche contrattuali che comportino una liquidazione da parte della Compagnia, viene di seguito definita la documentazione da consegnare alla stessa: ogni richiesta di pagamento deve essere comunque effettuata in forma scritta da parte degli aventi diritto.

Al fine di agevolare la presentazione della richiesta di liquidazione e la predisposizione della documentazione a supporto della richiesta stessa, sul sito internet della Compagnia o presso le reti di vendita tramite le quali è stato sottoscritto il Contratto sono disponibili:

- Modulo di richiesta di liquidazione per scadenza ed adeguata verifica;
- Modulo di richiesta di liquidazione per riscatto totale e parziale ed adeguata verifica;
- Attestazione di status ai fini FATCA e AEOL;
- Elenco dei documenti che devono essere necessariamente forniti a supporto della richiesta

AVVERTENZA: le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

La Compagnia si riserva comunque di richiedere nuova o ulteriore documentazione qualora la stessa sia necessaria ai fini dell'identificazione degli aventi diritto alla liquidazione.

Scadenza

Per i pagamenti a scadenza sono richiesti i seguenti documenti:

- richiesta di liquidazione firmata dal Contraente (o dal rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica);
- fotocopia del documento di identità del Contraente (o dal rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica).

Riscatto

Nel caso di liquidazione dovuta a Riscatto (totale o parziale), devono essere consegnati:

- richiesta di liquidazione firmata dal Contraente (o dal rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica);
- fotocopia del documento di identità del Contraente (o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica).

Casi particolari

Si segnalano, inoltre, alcuni casi di particolare rilevanza per i quali sono richiesti speciali accorgimenti:

- a) nel caso in cui il Contratto sia dato in pegno, la richiesta di liquidazione viene sottoscritta dal creditore titolato e firmata per benestare dal Contraente.
- b) nel caso in cui il Contratto sia sottoposto a vincolo viene richiesto il consenso scritto del creditore vincolatario che, pertanto, è tenuto a firmare per benestare la richiesta di liquidazione.

La Compagnia si riserva di chiedere ogni altra documentazione che risulti necessaria per la liquidazione della Prestazione.

La Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma qualora non vengano fornite le informazioni necessarie per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela.